Convenzione quadro per l'attuazione del programma "Dottorato InPa"

TRA

L'Amministrazione Regione Toscana con sedelegale in Firenze, Piazza Duomo 10 CAP 50122, codice fiscale **01386030488** d'ora in poi denominata «soggetto ospitante», rappresentata da Simona Volterrani Dirigente Responsabile del Settore Organizzazione e Sviluppo Risorse Umane, in qualità di soggetto delegato alla sottoscrizione della presente convenzione ai sensi dell'art. 2 comma 4 della L.R.T. 1/2009, nata a Pontedera (PI) il 18/08/1967

 \mathbf{E}

l'Università degli Studi di Siena, con sede in Siena, Via Banchi di Sotto 55, CAP 53100, codice fiscale 80002070524, d'ora in poi denominata «soggetto ospitante», rappresentata dal Legale Rappresentante, Prof. Roberto Di Pietra, nato a Trapani il 13 aprile 1967

VISTO

- la legge 7 agosto 1990, n. 241, recante "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi" con particolare riferimento all'art. 15;
- il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, recante "Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa";
- il decreto legislativo del 30 marzo 2001, n. 165, recante "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche";
- il Decreto legislativo del 15 giugno 2015, n. 81 recante la disciplina organica dei contratti di lavoro e revisione della normativa in tema di mansioni;
- il Decreto del Ministero dell'Università e della Ricerca 14 dicembre 2021, n. 226;
- il decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80 recante "Misure urgenti per il rafforzamento della capacità amministrativa delle pubbliche amministrazioni funzionale all'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e per l'efficienza della giustizia", convertito dalla legge 6 agosto 2021, n. 113, ed in particolare l'art. 2 che ha previsto che le amministrazioni pubbliche possano attivare specifici progetti di formazione e lavoro per l'acquisizione di competenze di base e trasversali, nonché per l'orientamento professionale di diplomati e di studenti universitari, attraverso contratti di apprendistato, anche nelle more della disciplina dei rispettivi contratti collettivi nazionali di lavoro;
- il decreto del Ministro per la pubblica amministrazione, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, il Ministro dell'istruzione, il Ministro dell'università e della ricerca e il Ministro per le politiche giovanili del 23 marzo 2022, finalizzato a individuare "le modalità attuative con cui, nelle more dell'attuazione della previsione di cui all'art. 47, comma 6, del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, le amministrazioni pubbliche possono attivare specifici progetti di formazione e lavoro per l'acquisizione, attraverso contratti di apprendistato anche nelle more della disciplina dei rispettivi contratti collettivi nazionali di lavoro, di competenze di base e trasversali, nonché per l'orientamento professionale di studenti universitari" (art. 1, comma 1) ed in particolare l'art. 3, comma 1, del citato decreto interministeriale del 23 marzo 2022, che istituisce il Programma "Dottorato InPA" (d'ora in poi Programma) e prevede che le Amministrazioni pubbliche che partecipano al programma "possono attivare contratti di apprendistato di alta formazione e ricerca di cui all'art. 45 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, esclusivamente finalizzati al conseguimento del dottorato di ricerca";

CONSIDERATO

- che l'art. 1, comma 3, del decreto interministeriale del 23 marzo 2022 prevede il coinvolgimento, in fase di prima applicazione, di un numero limitato di amministrazioni pubbliche pari a cinque amministrazioni centrali e cinque regioni, individuate nell'ambito della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano;
- la delibera della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano del 9 novembre 2023, rep. atti. n. 251/CSR con la quale la Regione Toscana è stata individuata come Amministrazione interessata alla prima applicazione delle previsioni contenute nel citato decreto del 23 marzo 2022;
- l'avviso pubblico del Dipartimento della Funzione Pubblica della Presidenza del Consiglio dei ministri del 06 giugno 2024 prot. n. 52934257 con cui, in attuazione delle disposizioni del richiamato decreto del 23 marzo 2022, è stato previsto l'avvio del Programma "Dottorati InPA", la cui finalità consiste nell'attivazione di n. 20 contratti di apprendistato di alta formazione e ricerca di cui all'art. 45 del d.lgs. 15 giugno 2015, n. 81, esclusivamente finalizzati al conseguimento del dottorato di ricerca disciplinando i termini e le modalità di adesione al Programma;
- che con l'avviso pubblico sopra richiamato si invitano le amministrazioni interessate ad aderire al Programma inviando i progetti formativi che saranno oggetto del dottorato di ricerca e che dovranno riguardare l'ambito di competenza dell'Amministrazione proponente ed essere riconducibili agli ambiti di interventi promossi dal PNRR, previa sottoscrizione di specifici protocolli o convenzioni con gli atenei;
- che l'art 4, comma 1, lett. c) dell'avviso pubblico citato prevede, tra gli altri, come requisito di ammissibilità del progetto formativo, la "stipula di specifici protocolli o convenzioni con Università statali e non statali, riconosciute dal Ministero dell'Università e della ricerca, i cui corsi di dottorato siano già stati accreditati, ai sensi del decreto del Ministero dell'Università e della Ricerca del 14 dicembre 2021, n. 226, e delle linee guida per l'accreditamento dei dottorati invigore":
- che l'Università degli Studi di Siena nell'esercizio delle proprie funzioni di insegnamento, di ricerca e di Terza Missione è impegnata nella promozione di iniziative e attività in collaborazione con altri soggetti pubblici e privati al fine di rafforzare il proprio ruolo sul territorio attraverso la valorizzazione e il trasferimento delle conoscenze mediante l'interazione diretta con la società;
- che presso il Dipartimento di Giurisprudenza è attivo il Dottorato di ricerca in Scienze Giuridiche

SI CONVIENE QUANTO SEGUE

Articolo 1 - Premesse

1. Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale della presente convenzione finalizzata alla collaborazione tra le Parti per la promozione dei dottorati di ricerca nell'ambito del programma Dottorati InPA.

Articolo 2 – Finalità e oggetto della Convenzione

1. Le parti intendono avviare una collaborazione volta allo sviluppo di un Progetto di alta formazione e ricerca (d'ora in poi Progetto formativo) coerente con le finalità del programma Dottorati InPA, che prevede la stipula di contratti di apprendistato per l'alta formazione e la ricerca finalizzati al conseguimento del dottorato di ricerca e all'acquisizione di competenze

specialistiche e orientamento professionale verso la pubblica amministrazione.

- 2. Il progetto formativo riguarda gli ambiti di competenza di seguito indicati: ambito di competenza Adozione delle Tecnologie digitali volte a migliorare la performance delle AP e la qualità dei servizi erogati a cittadini e imprese ed è riconducibile a uno degli ambiti di intervento promossi dal Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza con particolare riferimento, tra quelli elencati all'art. 4, comma 2, dell'Avviso pubblico, c)
- 3. Il progetto formativo mira all'acquisizione delle competenze di seguito indicate:
- competenze per_valutare l'impatto sull'amministrazione regionale dell'adozione di sistemi e modelli di intelligenza artificiale, come meglio descritti nel Progetto formativo Allegato A alla presente convenzione;
- 4. Il progetto formativo sarà sviluppato negli ambiti dei dottorati, già accreditati ai sensi del Decreto del Ministero dell'Università e della Ricerca 14 dicembre 2021, n. 226, di seguito indicati:
 - Dottorato di ricerca in Scienze Giuridiche, attivato presso il Dipartimento di Giurisprudenza e, nella forma dell'apprendistato, presso l'Amministrazione Regione Toscana;
- 5. Le risorse destinate alla retribuzione dei contratti di apprendistato sono pari a 30.000 euro lordi annui per ciascun apprendista, comprensivi degli oneri riflessi per la durata triennaledei progetti formativi coincidenti con quella dei dottorati. Alla conclusione del ciclo triennale di formazione dottorale, si risolve automaticamente il contratto di apprendistato con l'amministrazione e il dottore di ricerca non potrà avanzare pretese di ulteriori compensio aspettative di futuri rapporti lavorativi.
- 6. Eventuali proroghe o sospensioni dei dottorati in corso, che si concludono con la consegna del lavoro di tesi, non hanno effetto sull'avvenuta risoluzione del contratto di apprendistato.

Articolo 3 – Impegni delle Parti

- 1. Le Parti si impegnano a rispettare i criteri e le modalità di selezione dei destinatari del programma Dottorati InPA, così come elencati dall'art. 7 dell'Avviso pubblico a mente del quale i partecipanti alle selezioni per l'accesso al dottorato devono:
- avere la cittadinanza italiana o quella di uno degli Stati membri dell'UE o essere stranieri regolarmente soggiornanti in Italia;
- avere un'età non superiore ai 29 anni;
- essere in possesso di una laurea magistrale o titolo equipollente, con votazione non inferiore a 105/110;
- essere iscritti al portale del reclutamento del Dipartimento della funzione pubblica della Presidenza del Consiglio dei ministri http://www.inpa.gov.it;
- possedere i requisiti di cui alle lettere a), b), c) e d) alla data di scadenza prevista per l'inoltro della domanda di partecipazione.
- 2. Le attività di selezione dei beneficiari dei contratti di apprendistato per l'alta formazione e la ricerca saranno svolte dall'Università in collaborazione con Regione Toscana (un cui rappresentante sarà componente della commissione di selezione) e avviate successivamente alla comunicazione di approvazione, da parte del Dipartimento della funzione pubblica, del progetto formativo presentato. L'università subordina l'immatricolazione del candidato selezionato all'effettiva stipula del contratto di apprendistato con l'Amministrazione.
- 3. L'ammissione al Programma Dottorati InPA e la stipula del contratto di apprendistato da parte di Regione Toscana saranno subordinate al superamento delle prove di ammissione al corso di dottorato dell'Università degli Studi di Siena.

- 4. In caso di rinuncia al dottorato in corso di svolgimento non è ammesso il subentro di altri candidati. La rinuncia al dottorato comporta la risoluzione automatica del contratto di apprendistato.
- 5. L'Università degli Studi di Siena comunicherà a Regione Toscana il nominativo del dottorando selezionato e la data di avvio del Dottorato InPA.
- 6. Regione Toscana si impegna, per tutta la durata del contratto di apprendistato per l'alta formazione e la ricerca e nel rispetto dei vincoli contrattuali in relazione all'organizzazione e all'orario di lavoro, a implementare l'attività didattica che sarà definita nel Piano Formativo Individuale. Regione Toscana si impegna, inoltre, ad agevolare la frequenza da parte dell'apprendista delle attività didattiche e di ricerca nonché all'assolvimento dei relativi impegni. L'apprendista, per l'intero periodo di svolgimento della propria formazione presso gli uffici regionali, si impegna a rispettare l'orario di lavoro ed ogni altro obbligo che deriva dal contratto di lavoro stipulato, nel rispetto delle disposizioni, anche di carattere organizzativo, vigenti in Regione Toscana.
- 7. La durata e le modalità, anche temporali, della formazione a carico di Regione Toscana sono riportate nel contratto individuale di lavoro stipulato con il dottorando/apprendista.
- 8. Le ore di formazione dottorale svolte presso il Dipartimento di Giurisprudenza non supereranno il 50 per cento dell'orario ordinamentale. Le parti si impegnano ad assicurare al dottorando/apprendista le tutele assicurative previste per i lavoratori tra cui l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro INAIL e la copertura perresponsabilità civile presso compagnie assicurative operanti nel settore. La modalità e l'eventuale ripartizione saranno oggetto di un accordo stipulato successivamente tra le parti, sentita l'INAIL.
- 9. Le parti si impegnano ad assicurare al dottorando/apprendista le tutele assicurative previste per i lavoratori tra cui l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro INAIL e la copertura per responsabilità civile presso compagnie assicurative operanti nel settore. La modalità e l'eventuale ripartizione saranno oggetto di un accordo stipulato successivamente tra le parti, sentita l'INAIL.
- 10. In caso di infortunio avvenuto durante lo svolgimento del periodo di formazione nell'ambito del dottorato, l'Ateneo si impegna a comunicare l'evento all'Amministrazione, nei termini perentori previsti dalla normativa, ai fini della denuncia all'ente competente (INAIL). L'amministrazione esclude ogni responsabilità in caso di mancata comunicazione nei tempi dell'evento infortunistico occorso.
- 11. In caso di infortunio avvenuto durante il periodo di presenza presso l'Amministrazione, la stessa, si impegna a segnalare l'evento, entro i tempi previsti dalla normativa vigente all'ente competente (INAIL) e ad informarne l'Università.
- 12. Le parti assicurano la formazione dell'apprendista in materia di tutela della sicurezza e salute sui luoghi di lavoro e garantiscono l'applicazione di ogni misura di prevenzione del rischio già operativa presso l'ente.
- 13. Le parti si impegnano a collaborare nella redazione delle relazioni necessarie al corretto monitoraggio dell'iniziativa, come descritto nell'articolo 9 dell'avviso pubblico del Dipartimento della funzione pubblica del 06 giugno 2024, già richiamato.

Articolo 4 – Gestione dei dottorati ed erogazione del finanziamento

1. L'università, d'intesa con l'Amministrazione, comunica al Dipartimento della Funzione Pubblica l'avvio dei progetti formativi indicando i nominativi dei dottorandi, la data di avvio deidottorati, l'unità organizzativa dell'Amministrazione presso la quale il dottorato si svolge e i nominativi dei referenti/supervisori.

- 2. La gestione finanziaria dei dottorati, come previsto dall'Articolo 8 commi 2 e 3 dell'avviso pubblico del Dipartimento della Funzione Pubblica, è affidata all'Università. Il Dipartimento della funzione pubblica, sulla base della comunicazione di avvio dei dottorati trasferirà annualmente all'Università le somme ammesse a finanziamento determinate quale prodotto tra il numero dei dottorati effettivamente attivati per ciascun progetto formativo e il costo annuale per dottorato (pari a euro 30.000 annui).
- 1. Fatto salvo il necessario avallo da parte di Funzione Pubblica riguardo le modalità sotto descritte, l'amministrazione si impegna ad anticipare il costo connesso alla retribuzione dell'apprendista, da corrispondersi con cadenza mensile, ed agli oneri accessori derivanti dal contratto di apprendistato. L'Università si impegna a rimborsare Regione Toscana a consuntivo con cadenze temporali e modalità che saranno definite tra le parti. L'amministrazione non provvede alla stipula del contratto di apprendistato in caso del mancato avallo da parte Funzione Pubblica di cui al presente comma.
- 3. Resta fermo che ogni diritto patrimoniale spettante al dottorando/apprendista è subordinato alla previa verifica da parte dell'Amministrazione e dell'Università, nell'ambito delle rispettive competenze, dell'avanzamento delle attività formative e di apprendimento.
- 4. Ogni variazione riguardante i dottorati attivati deve essere tempestivamente comunicata dall'Università all'Amministrazione.
- 5. Nel caso di interruzione del dottorato, verrà corrisposta al dottorando la retribuzione in misura proporzionale alla durata del dottorato. Le somme non erogate a seguito della interruzione dei dottorati e non utilizzate per l'attivazione di altro dottorato cofinanziato dall'Università, saranno restituite dall'Università al Dipartimento della Funzione Pubblica insieme alle altre ed eventuali economie generate.

Articolo 5 – Concorso di ammissione

1. Per quanto concerne la disciplina relativa al concorso di ammissione, allo svolgimento del corso di Dottorato ed agli obblighi cui è soggetto l'iscritto al suddetto corso, si fa espresso riferimento al Regolamento di Ateneo dei corsi di dottorato di ricerca. La commissione sarà integrata da un professore indicato dal Collegio dottorale con competenze specifiche relativamente al tema della ricerca.

Articolo 6 – Risultati

- 1. La proprietà intellettuale dei risultati di ricerca derivanti dalle attività realizzate dal Dottorando nell'ambito della presente Convenzione risulta disciplinata dalle disposizioni di cui al Decreto Lgs 10 Febbraio 2005 n.30 e dei regolamenti in materia di proprietà intellettuale delle Parti.
- 2. A richiesta dell'Amministrazione, la tesi di dottorato, così come ogni altro lavoro proposto per la stampa e derivante dalla collaborazione prevista nell'ambito della presente convenzione, deve essere fatta consultare alla stessa Amministrazione con almeno trenta giorni d'anticipo rispetto alla data di diffusione/pubblicazione, al fine di verificare che tali documenti non contengano Informazioni confidenziali, di proprietà dell'Amministrazione, e che questa non intende diffondere.
- 3. In virtù della presente convenzione di collaborazione e tenuto conto degli apporti sinergici delle Parti volti al perseguimento degli obiettivi sopra indicati, i documenti e i materiali che saranno prodotti in conseguenza delle attività previste nella presente convenzione riporteranno i loghi dei partners che sottoscrivono la presente convenzione.

Articolo 7 – Trattamento dei dati

1. Ai sensi del Regolamento UE n. 2016/679, i dati personali forniti saranno raccolti e trattati presso

- la l'Università per le finalità di gestione del progetto formativo. Il conferimento di tali dati è necessario ai fini della partecipazione al progetto formativo.
- 2. Ciascuna parte dichiara di uniformarsi alle disposizioni del Regolamento UE 2016/679 (di seguito "GDPR") e più in generale, ad ogni altra disposizione normativa, nazionale e sovranazionale, in materia di trattamento dei dati personali attualmente in vigore o che in futuro venga a modificare, integrare o sostituire l'attuale disciplina, nonché dei provvedimenti dell'Autorità Garante competente e delle linee guida adottate dall'*European Data Protection Board*.
- 3. L'informativa completa è allegata alla convenzione (Allegato 1). Le parti si impegnano rispettivamente a fornire copia dell'informativa ai tutor del progetto formativo.
- 4. I dati personali reciprocamente scambiati dalle parti al fine della stipula e sottoscrizione della presente convenzione (es. dati personali riferiti a Rettore/firmatario/legale rappresentante) saranno trattati dalle parti stesse in conformità e nel rispetto di quanto previsto dal Regolamento UE 2016/679.

Articolo 8 - Durata della Convenzione

- In caso di mancata approvazione da parte di Funzione Pubblica del progetto formativo di cui all'allegato A, la presente convenzione perde efficacia fin dal momento della sua sottoscrizione. La convenzione perde altresì efficacia in caso di mancata stipula dei contratti di apprendistato per mancato perfezionamento di presupposti ritenuti essenziali dalle parti.
- 2. La presente Convenzione avrà durata fino alla conclusione del Programma "Dottorato InPA" e comunque non oltre la scadenza dei contratti individuali di lavoro.
- 3. L'eventuale recesso o scadenza della convenzione non ha effetto sui dottorati in svolgimento che si concluderanno nella data concordata.

Articolo 9 – Foro competente

1. Per qualunque controversia relativa alla presente convenzione, non risolvibile altrimenti, è competente il Foro di Firenze.

Articolo 10 - Imposta di bollo

1. L'imposta di bollo è dovuta ai sensi dell'art. 2 della tariffa, D.P.R. 16/10/1972, n. 642, e successive modificazioni, nella misura vigente al momento della stipula, e viene assolta in modalità virtuale dall' Università, ai sensi dell'art.15 del D.P.R.672/72, come da autorizzazione n. 87826 del 10/11/2016. La presente convenzione viene registrata solo in caso d'uso ai sensi dell'art. 10 della parte 2^ della tariffa allegata al D.P.R. 26/04/1986, n. 131 ed eventuali spese di registrazione sono a carico della parte richiedente.

Per l'Amministrazione

Per l'Università